# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**n. 82**

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute dal 27 aprile al 31 maggio 2010)**

## INDICE


AMATO: sulla definizione del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (4-02588) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*) *Pag.* 2375

GIAMBRONE, CAFORIO: su rinvenimenti archeologici presso Villa Certosa, a Porto Rotondo (Sardegna) (4-01837) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 2377

GRAMAZIO: sui compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (4-02258) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 2379

sui compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (4-02260) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*) *Pag.* 2380

sui compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (4-02261) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 2382

POLI BORTONE: su incarichi professionali e di consulenza affidati dalle ASL pugliesi (4-02531) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*) 2387

SARO: sull'intitolazione di un'area della città di Udine ai martiri delle foibe (4-03195) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 2390


TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

AMATO. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con le Regioni e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nell'estate del 2006, il noto intellettuale Asor Rosa si espresse con una denuncia sul quotidiano «la Repubblica» per segnalare alla pubblica opinione l'edificazione di un nuovo insediamento abitativo a ridosso delle mura del borgo medioevale di Monticchiello (Siena), sito in un'area dichiarata patrimonio universale dell'Unesco, definendo il progetto un «eco-mostro»;

il «caso» Monticchiello, che suscitò un amplissimo dibattito a tutti i livelli politici ed istituzionali, divenne immediatamente l'emblema di una vasta campagna contro la cementificazione della Toscana;

tale discussione influì sostanzialmente sulla predisposizione e sul percorso di formazione del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valore di Piano paesaggistico, adottato dalla Regione Toscana nel 2009, tanto che, in sede di presentazione di tale strumento, l'assessore regionale all'urbanistica e programmazione territoriale, Riccardo Conti, si preoccupò di precisare che «con il PIT casi come quello di Monticchiello non saranno più possibili»;

a pochi mesi dall'adozione del piano, in occasione della Giornata di studi sul monitoraggio del PIT, tenutasi in data 18 dicembre 2009, l'assessore regionale Conti ha, improvvisamente e pubblicamente, espresso l'opportunità di rivedere il PIT prima della sua definitiva approvazione perché giudicato «troppo prescrittivo»;

a tal fine, l'assessorato toscano ha quindi immediatamente promosso due specifici incontri pensati per definire l'anima paesaggistica del PIT, ossia gli Stati generali del paesaggio in programma il 18 febbraio 2010 a Firenze, ed un «town meeting» sullo stato del paesaggio, previsto per l'8 febbraio 2010 sempre a Firenze;

sul piano formale, a quanto risulta all'interrogante, l'assessore Conti avrebbe addirittura predisposto un incarico di 30.000 euro per la revisione del Piano paesaggistico del PIT destinato ad un architetto esterno all'amministrazione regionale, ed intrapreso un piano di smantellamento della struttura della Giunta regionale fin qui incaricata della redazione del Piano paesaggistico, al fine di far confluire il personale e le competenze in altra struttura organizzativa;

considerato che:

il Piano paesaggistico, contenuto nel PIT adottato dalla Regione Toscana, che lo stesso promotore Conti vorrebbe ridisegnare prima della sua definitiva approvazione, risulta all'interrogante già uno strumento di

politica territoriale scarsamente prescrittivo che, se ulteriormente depotenziato, risulterebbe del tutto inadatto ad evitare il ripetersi dello sviluppo di progetti simili a quello di Monticchiello;

la struttura regionale che ha redatto lo strumento paesaggistico, che si vorrebbe ridisegnare mediante il conferimento di un incarico di 30.000 euro ad un architetto esterno alla pubblica amministrazione, può già contare su un ufficio tecnico a pieno organico di una decina di architetti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'esclusivo interesse di un'efficace tutela del paesaggio, così come prescritto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, e dall'intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana del 23 gennaio 2007, di verificare presso l'assessorato di cui sopra quali siano gli effettivi intendimenti della Regione Toscana in termini di tutela e programmazione territoriale;

se ritengano che la predisposizione da parte dell'assessorato toscano all'urbanistica e programmazione territoriale di un incarico per la modifica dello strumento paesaggistico regionale ad un professionista esterno all'ente regionale – passibile di danno erariale nei confronti della pubblica amministrazione – sia pienamente conforme alle restrizioni introdotte in materia di incarichi professionali esterni alle amministrazioni pubbliche dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(4-02588)

(21 gennaio 2010)

RISPOSTA. – Gli organi periferici del Ministero, in collaborazione con la regione Toscana, sono attivamente impegnati alla stesura definitiva del Piano di indirizzo territoriale regionale avente valore di Piano paesaggistico, secondo quanto disciplinato nel Protocollo d'intesa 23 gennaio 2007 e nei successivi atti correlati.

Proprio dalla lettura di tale Protocollo d'intesa e dagli atti correlati sopracitati sono desumibili «gli effettivi intendimenti della regione Toscana in termini di tutela e di programmazione territoriale», che costituiscono l'epilogo della collaborazione interistituzionale che si è consolidata nel corso di questi ultimi tre anni tra il Ministero e la stessa regione.

In particolare, nel Documento illustrativo del contenuto degli atti sottoscritti dal Ministero e dalla regione Toscana in tema di copianificazione e dello stato di attuazione delle relative attività aggiornato al 31 dicembre 2009, si evince che i contenuti prescrittivi, costituenti la disciplina paesaggistica del piano adottato dalla regione Toscana con atto del 16 giugno 2009, sono attualmente oggetto di verifiche e approfondimenti tecnici propedeutici alla loro completa elaborazione affinché il piano paesaggistico, previo apposito accordo tra Pubbliche amministrazioni, come previsto dal-

l'articolo 143, comma 2, del codice, possa essere definitivamente approvato con provvedimento regionale entro il mese di ottobre 2010.

In merito alla questione se la predisposizione di un incarico di 30.000 euro per la revisione del Piano paesaggistico ad un architetto esterno all'amministrazione regionale sia conforme alle restrizioni introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di incarichi professionali esterni alle amministrazioni pubbliche, si osserva che gli Uffici del Ministero non sono a conoscenza e non hanno alcuna competenza in merito in quanto sono decisioni che spettano esclusivamente alla regione Toscana.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

BONDI

(28 giugno 2010)

---

GIAMBRONE, CAFORIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dichiarato che nell'area di sua proprietà denominata «Villa la Certosa» nel comune di Olbia, località Punta della Volpe, sarebbero state scoperte 30 antiche tombe fenicie risalenti al 300 a.C.;

tale ritrovamento non risulterebbe essere mai stato notificato né alla competente Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro né al Nucleo per la tutela del patrimonio culturale ed artistico dell'Arma dei Carabinieri come invece prescritto dall'articolo 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

considerato che:

il decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 2004 prot. n. 1004/100 – 1158 (decreto a sua volta segretato con nota 2 ottobre 2004, prot. n. 1004/110 – 1933/2 del Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro, Segreteria speciale), per motivi di sicurezza ha apposto il segreto di Stato sull'area di «Villa la Certosa» assoggettandola alle previsioni di cui all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato», interdicendone l'accesso «allo scopo di preservare la conoscibilità dei luoghi»;

la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004, prot. n. 6000.2.4.1/66279/STP, – in forza di delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei ministri il 21 dicembre 2004 – ha confermato l'esistenza del segreto di Stato su detta area;

la Corte costituzionale con ordinanza n. 404 del 25 ottobre 2005 ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, in persona del suo Procuratore capo, contro le disposizioni sopra menzionate;

la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», che ha abrogato la legge 24 ottobre 1977, n. 801, attribuisce in via esclusiva particolari e delicatissime funzioni al Presidente del Consiglio dei ministri, tra le quali: a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza; b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

a norma dell'articolo 175, comma 1, lettera *b)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, chiunque, essendovi tenuto, non adempie agli obblighi previsti dal citato articolo 90 dello stesso Codice «è punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza del ritrovamento di tombe fenicie nell'area di Villa la Certosa e, in caso di risposta affermativa, da quando;

se il ritrovamento delle tombe fenicie sia avvenuto successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 2004 che ha apposto il segreto di Stato all'area;

in caso di risposta affermativa, se il Presidente del Consiglio dei ministri abbia tempestivamente informato il Ministro in indirizzo e, in caso di risposta affermativa, se detto Ministro abbia a sua volta tempestivamente informato le competenti autorità amministrative.

(4-01837)

(28 luglio 2009)

RISPOSTA. – Il 24 gennaio 2005 la Società IDRA di Olbia, durante lo svolgimento di alcuni lavori, ha ritrovato taluni «resti ossei e cocci in terracotta», provvedendo dapprima a segnalare il ritrovamento al funzionario della Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna lì presente e poi a comunicarlo via fax, alla stessa Soprintendenza.

In data 26 gennaio 2005 i predetti oggetti, contenuti all'interno di due cassette, sono stati depositati presso la Stazione dei Carabinieri di Porto Rotondo.

All'atto della consegna, i Carabinieri hanno redatto un apposito verbale nel quale è stato riportato anche l'esito dell'esame condotto dal funzionario della Soprintendenza che fissava la datazione degli oggetti ritrovati al III secolo dopo Cristo.

Successivamente, con una specifica relazione datata 4 maggio 2005, il citato funzionario della Soprintendenza ha comunicato lo svolgimento di un sopralluogo effettuato insieme ai Carabinieri nella medesima zona oggetto del verbale, confermando i dati e l'inquadramento cronologico degli oggetti ritrovati.

Si rappresenta, inoltre, che il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Porto Rotondo, nel mese di agosto 2009, ha comunicato che i predetti beni sono stati sempre debitamente custoditi nel medesimo stato in cui sono stati consegnati.

In data 22 settembre i suddetti reperti (n. 28 frammenti di parete di anfora da trasporto d'età tardo romana e n. 20 frammenti di ossa umane) sono stati depositati, a cura della Stazione Carabinieri di Porto Rotondo, presso la competente Soprintendenza per i beni archeologici a Sassari.

Per completezza d'informazione si precisa che i reperti sono verosimilmente l'esito della distruzione, avvenuta in epoca remota, di una tomba tardo romana in anfora. La giacitura scomposta e l'incompletezza dei resti sembrano, inoltre, dimostrare che il luogo di rinvenimento non corrisponda al sito originario della sepoltura.

Intendo infine sottolineare che la Soprintendenza competente ha definito il ritrovamento « quanto mai generico e di scarsissimo rilievo archeologico».

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

BONDI

(28 giugno 2010)

---

GRAMAZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, prevede l'adozione di un decreto del Ministro in indirizzo entro il 31 dicembre 2009 per la determinazione dei compensi, gravanti su supporti e apparecchi elettronici, a fronte della facoltà, ammessa dal diritto comunitario e nazionale, di effettuare da parte di una persona fisica copie private di opere (fonogrammi e videogrammi) protette dal diritto d'autore, per scopi privati e non commerciali;

tali compensi gravano direttamente sui prezzi di supporti e apparecchi e, quindi, sono fortemente suscettibili di influenzare il potere d'acquisto dei consumatori (ivi incluse le aziende e la pubblica amministrazione) e conseguentemente la disponibilità delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione in Italia;

la *ratio* dei compensi è quella di risarcire i titolari dei diritti per il danno subito dall'effettuazione di copia privata. Qualora il danno per i titolari dei diritti sia minimo, la direttiva specifica che non è dovuto alcun compenso (regola del *de minimis)*;

è questo il caso, ad esempio, di tutti i *computer*, i telefoni cellulari o i supporti che vengono acquistati dalle imprese o dalla pubblica amministrazione per un uso esclusivamente professionale. Certamente un dipendente pubblico non utilizza un PC per scaricare musica o video protetti. Così come le imprese duplicatrici di CD e DVD non duplicano per fini privati ma per fini commerciali;

a livello comunitario, è stata avviata nell'aprile 2008 una consultazione pubblica proprio in materia di compenso per copia privata e contestualmente la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale nell'ambito della quale i giu-

dici spagnoli le hanno chiesto di verificare «se, qualora uno Stato membro opti per un sistema di »prelievo« per copia privata, l'applicazione indiscriminata del suddetto »prelievo« ad imprese e professionisti che chiaramente acquistano gli apparecchi e i supporti di riproduzione digitale per finalità estranee alla copia privata sia conforme alla nozione di »equo compenso«» ovvero se le discipline nazionali di attuazione della direttiva 2001/29/CE possano imporre il pagamento di un equo compenso anche in relazione a supporti o apparecchi sui quali appaia remota la possibilità di fissazione di opere dell'ingegno e, più in generale, circa la legittimità di taluni diffusi criteri di individuazione dei casi in cui può essere preteso e della misura dell'equo compenso (causa 467/08);

attualmente il sistema vigente messo in atto dalla SIAE non prevede una esclusione *ex ante* del pagamento dei compensi per i prodotti venduti ad uso professionale, ma farraginose procedure che implicano il pagamento *ex ante* e l'eventuale rimborso *ex post*,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda tenere in considerazione la pronuncia prossima della Corte di giustizia europea e gli esiti della consultazione pubblica avviata nell'aprile 2008;

se intenda adottare iniziative di competenza volte a escludere i prodotti che non sono utilizzati dai consumatori privati se non in minima parte per effettuare copie private, come *computer* e telefoni cellulari, al fine di evitare di far pagare al consumatore finale compensi ingiustificati in quanto non legati a pratiche prevalenti di copia privata;

se e come intenda disciplinare l'esclusione dal pagamento di compensi per copia privata su tutti i prodotti acquistati dalle imprese private e dalla pubblica amministrazione, in modo da aumentare l'efficienza del sistema, attualmente gravato da un burocratico meccanismo di rimborso *ex post;*

se intenda consultare le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori nella fase di redazione del decreto;

se e come, più in generale, intenda introdurre elementi di trasparenza nella disciplina dei compensi per copia privata in Italia e nella successiva ripartizione agli aventi diritto.

(4-02258)

(13 novembre 2009)

GRAMAZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2003, ha prorogato i termini per l'adozione del decreto del Ministro in indirizzo che dovrà determinare il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi di cui all'articolo 71-*septies* della legge sul

diritto d'autore n. 633 del 1941 e successive modifiche. Tale termine è fissato al 31 dicembre 2009;

secondo la legislazione europea in materia, ed in particolare la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il compenso per copia privata ha lo scopo di ristorare i titolari dei diritti del danno subito per la riproduzione privata (cosiddetta copia privata) di fonogrammi e videogrammi protetti dal diritto d'autore effettuata dalle persone fisiche, non per scopi commerciali;

la medesima direttiva stabilisce, inoltre, che se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte, e che, nei casi in cui il danno per il titolare dei diritti è minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento;

l'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 prevede che, per gli apparecchi dedicati o polifunzionali, il compenso sia calcolato sulla base del prezzo di vendita degli stessi. La seconda parte dello stesso articolo prevede la fissazione di compensi sulle memorie fisse e trasferibili e sui supporti;

ciò significa che il consumatore per riprodurre una stessa opera pagherà più volte il compenso, perché lo pagherà: acquistando il PC, acquistando il CD dove scaricare l'opera, acquistando una chiavetta USB o un riproduttore musicale tipo IPOD;

occorre, inoltre, tener presente che gli apparecchi sono dotati di memorie di diversa capacità e l'aumento della capacità di memoria di un apparecchio non comporta automaticamente un aumento di copie private effettuate per mezzo di esso, né tantomeno può essere utilizzato come misura delle copie private realmente effettuate;

è dimostrato, difatti, da importanti studi di settore che determinate categorie di apparecchi contenenti memorie come in particolare i telefoni cellulari ed i *personal computer* non sono utilizzati che in minima parte per l'effettuazione di copie private, e attualmente, in maniera coerente, non sono gravati da compensi per copia privata,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nella redazione del decreto ministeriale di cui sopra, intenda tenere conto di tali principi anche al fine di evitare un'interpretazione della norma in modo assolutamente contrario allo spirito della legge stessa e, quindi, chiarire se il compenso debba essere pagato anche laddove il titolare del diritto d'autore sia stato già compensato diversamente, ovvero se il compenso debba gravare sia sugli apparati che sulle memorie fisse di quegli apparati, in modo da duplicare l'imposizione;

se alla luce del rischio dei contenziosi che potrebbero derivare dalla norma attuativa dell'art. 71-*septies* della legge sul diritto d'autore, stia verificando il tipo di azioni opportune anche al fine di prevenire il rischio di gravare la giustizia ordinaria, amministrativa e comunitaria con

contenziosi legali ed evitare la possibilità di procedure di infrazione contro l'Italia.

(4-02260)

(13 novembre 2009)

GRAMAZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'Italia soffre di un marcato ritardo rispetto ai suoi *partner* europei e mondiali per quanto riguarda la digitalizzazione, sia a livello di famiglie che di Pubblica amministrazione, anche a causa di un profondo «analfabetismo informatico», che incide sul cosiddetto «*digital divide*»;

il Governo italiano è impegnato con una serie di programmi ambiziosi (i2012, Industria 2015, piani per la diffusione della banda larga) miranti ad affrontare, in maniera accelerata, questi problemi;

mentre la diffusione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione in Italia rimane bassa (per esempio, dati di provenienza UE – Commissione europea/Eurobarometro, e-Communications hourse-hold survey, dati novembre-dicembre 2007, pubblicazione giugno 2008 – indicano che, a fine 2007, solo il 49 per cento delle famiglie italiane aveva almeno un *computer* in casa, contro una media europea del 57 per cento e percentuali variabili tra l'82 e il 90 per cento in alcuni Paesi del Nord Europa), l'industria italiana dell'ICT sta vivendo uno dei suoi peggiori momenti, con una diminuzione della domanda di ICT pari al 5,9 per cento prevista per fine 2009 (dal Rapporto Assinform 2009 sull'informatica, le telecomunicazioni e i Contenuti Multimediali);

secondo l'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, il Ministro in indirizzo deve adottare entro il 31 dicembre 2009 un decreto ministeriale che ridetermina i compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, di cui all'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941;

i compensi per copia privata gravano direttamente sul prezzo dei beni ICT, supporti e apparecchiature, che i consumatori pagano. Un loro aumento andrebbe perciò a gravare direttamente sull'accessibilità, e quindi la diffusione, di tali beni,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda conciliare la nuova determinazione dei compensi per copia privata, tramite il decreto di cui sopra, con i programmi di Governo miranti a promuovere la digitalizzazione e l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Italia;

se, in tale ambito, siano previste forme di consultazione con altri Ministri;

se il decreto prevedrà meccanismi di esenzione *ex ante* dal pagamento del compenso per i prodotti destinati alle imprese private e alla

Pubblica amministrazione che, quindi, non sono, per definizione, utilizzate per effettuare copie private;

se con il decreto si intenda mantenere l'esclusione di tutti quei prodotti che non sono utilizzati, se non in minima parte, per effettuare copie private, come telefoni cellulari e PC, nel rispetto della normativa europea al riguardo.

(4-02261)

(13 novembre 2009)

RISPOSTA. (*) – Ai sensi dell'articolo 71-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 – introdotto all'interno della legge sul diritto d'autore con il decreto legislativo n. 68 del 2003, in sede di recepimento della direttiva comunitaria 2001/29/CE – è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo articolo 102-*quater* della medesima legge.

L'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 stabilisce che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la predetta riproduzione privata di fonogramini e di videogrammi (cd. «copia privata»).

La «Copia Privata» è, dunque, il compenso riconosciuto ai titolari dei diritti per la possibilità attribuita all'utente (ad ognuno di noi), che ha acquistato legittimamente l'originale, di poter effettuare una copia dell'opera dell'ingegno contenuta sul supporto (CD, DVD, memorie) per fini personali. In questo modo la riproduzione eseguita consente all'utente di poter realizzare un grande risparmio rispetto all'acquisto di un originale.

Prima dell'introduzione della normativa in materia di copia privata, con la legge n. 93 del 1992, non era possibile registrare copie di opere tutelate.

Questo diritto di riproduzione non c'è sempre stato; né c'è in ogni Paese.

Fino a qualche anno fa in tutta Europa fare una copia privata costituiva un comportamento illecito. Addirittura nella civilissima Gran Bretagna è tuttora vietato fare una copia di programmi coperti dal diritto d'autore.

Quindi, da qualche anno è stato possibile fare una copia gratuitamente. In cambio, in tutta Europa, è stato previsto che venga corrisposto un compenso a favore di chi è stato l'autore dell'opera.

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Lo Stato, in questo ambito, non ha alcuna potestà impositiva, in quanto si limita a dover regolare rapporti giuridici che assumono una dimensione meramente privatistica.

Al riguardo, si evidenzia, dunque, che il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 (emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) – nell'introdurre modifiche alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi («copia privata») « ha già fissato, all'articolo 39, in via transitoria fino all'emanazione del decreto di rideterminazione del compenso da parte del Ministro per i beni culturali, la misura del compenso per copia privata.

In particolare, detto compenso, ai sensi del citato articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore, deve essere costituito:

1) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore;

2) per gli apparecchi polifunzionali la quota è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio;

3) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti;

4) per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è, invece, dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso. Sul punto, si evidenzia, però, che la Commissione europea, in un proprio parere del febbraio 2009, ha ritenuto che la normativa italiana (introdotta dalla legge n. 31 del 2008), sull'equo compenso per copia privata relativa ai sistemi di videoregistrazione da remoto, fosse contraria alla direttiva 2001/29/CE. Ciò stante, per la Commissione europea, i soggetti che utilizzano tali sistemi di videoregistrazione sono tenuti a dover corrispondere ai titolari dei diritti un compenso pieno, dunque maggiore in luogo dell'equo compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941.

Ed è sempre la legge sul diritto d'autore che, dopo aver individuato l'oggetto del compenso e i soggetti tenuti alla corresponsione dello stesso, demanda al Ministro per i beni e le attività culturali il potere-dovere di determinare la misura del compenso medesimo, sentiti il Comitato consultivo per il diritto d'autore e le associazioni di categoria dei produttori di supporti e apparecchi.

A tal fine, dopo aver acquisito i predetti pareri e alla luce della diversità di posizioni registrate, si sono tenute presso l'Ufficio legislativo del Ministero numerose, serrate, riunioni, con i rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria interessate, che hanno condotto alla determina-

zione finale dei compensi, avvenuta con il decreto ministeriale del 30 dicembre 2009.

Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia che la determinazione finale del compenso per copia privata, stabilita con il suddetto decreto ministeriale – al di là delle dichiarazioni in molta misura prevedibili dei diretti interessati – non è assolutamente distante da quella che è stata esposta dalle varie categorie a conclusione delle predette riunioni. Ciò proprio per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di produttori con quelli dei titolari dei diritti e degli utenti.

In particolare, alla luce della rapida evoluzione tecnologica e del suo impatto sulle modalità di riproduzione e di diffusione delle opere dell'ingegno, con il presente decreto, si è deciso di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri « per evidenti ragioni di coordinamento e di sintesi, dato il carattere intersettoriale e trasversale della materia, che interessa indirettamente le sfere di competenza anche di altri Ministeri – un Tavolo di lavoro, nel quale saranno rappresentati tutti i soggetti portatori degli interessi coinvolti, ivi compresi i consumatori. Tale Tavolo sarà chiamato ad analizzare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi assoggettati al compenso per copia privata, ai fini del previsto aggiornamento del decreto ministeriale.

Nel merito, invece, delle determinazioni assunte con il decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, va detto che si è provveduto opportunamente a differenziare il compenso per «copia privata» in ragione delle diverse tipologie di prodotti assoggettati.

In particolare, sulla base dell'esempio francese si è proceduto ad effettuare una distinzione fra prodotti «dedicati audio e video» e prodotti cosiddetti «ibridi», ossia quei prodotti di nuova generazione che possono essere utilizzati anche per la registrazione di contenuti diversi da videogrammi e fonogrammi.

Per i prodotti dedicati, i compensi risultano più alti, in quanto si tratta di prodotti destinati ad essere utilizzati dai consumatori per la riproduzione di opere protette, mentre per i prodotti ibridi il compenso previsto è più basso, in modo da ponderare anche gli usi diversi da quelli regolati dal compenso.

Si è tenuto, inoltre, conto della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica, mentre ha rivestito un rilievo marginale la considerazione dell'apposizione sulle opere protette dal diritto d'autore delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* della legge n. 633 del 1941, attesa la sostanziale inefficacia di tali misure.

In special modo, è stata rilevata l'importanza che nello sviluppo tecnologico hanno assunto le «memorie» ormai presenti, di fatto, in qualsiasi apparato. Tale circostanza ha reso necessaria un'ulteriore distinzione legata al tipo di dispositivo che ospita tali «memorie» e che ne determina sostanzialmente l'utilizzo più o meno dedicato alla registrazione di fonogrammi e di videogrammi. Ciò anche in linea con il disposto normativo dell'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 che, con riferimento alle «memorie», ha utilizzato gli aggettivi «fisse o trasferibili» per ricom-

prendere, senza possibilità di equivoci, tutti i tipi di memorie, anche quelle inserite stabilmente in apparati di memorizzazione o registrazione.

Si è tenuto conto, altresì, per la determinazione del compenso, delle «memorie» contenute in alcune tipologie di prodotti – come i dispositivi aventi primaria funzione di comunicazione, dotati di funzione di registrazione e riproduzione multimediale audio o video (ovvero gli apparecchi di telefonia mobile) nonché i *computer* - sia delle crescita esponenziale del relativo mercato sia della necessità di non introdurre, in fase di prima applicazione, un aggravio eccessivamente oneroso per le imprese produttrici ed importatrici e per i consumatori.

Per tali prodotti, in particolare, va detto che il livello dei compensi previsti si collocano al livello più basso in Europa.

Infatti, con riferimento alle memorie o *hard disk* integrati in dispositivi aventi primaria funzione di comunicazione e dotati di funzione di registrazione e di riproduzione multimediale audio o video (ovvero i dispositivi di telefonia mobile), va detto che essi costituiscono oggi prodotti suscettibili di continuo sviluppo tecnologico e quindi idonei ad effettuare anche riproduzioni/registrazioni di opere protette dal diritto d'autore.

In proposito, si evidenzia che il Ministero – anche in analogia con quanto praticato in altri Paesi europei (in Francia il compenso va da 1 euro per telefoni mobili con una memoria di 128 mb a 20 euro per telefoni mobili con memoria da 20 a 40 GB; in Croazia il compenso, di importo fisso, ammonta ad euro 1,37 per i telefoni cellulari con funzioni MP3- *player*; in Spagna il compenso, di importo fisso, ammonta di euro 1,10 per ogni telefono cellulare con funzionalità di riproduzione di fonogrammi in formato compresso) e tenuto conto del fatto che il mercato di tali prodotti è in continua espansione, del carattere «ibrido» degli apparecchi nonché della circostanza che tali prodotti sono interessati per la prima volta in Italia dal compenso per copia privata e che in Europa vi è nella materia tuttora un ampio dibattito – ha ritenuto di dover prevedere un compenso fisso di euro 0,90 centesimi per gli apparecchi di telefonia mobile recanti memorie idonee alla riproduzione/registrazione di fonogrammi e videogrammi.

Con riferimento, invece, ai *computer* in considerazione del carattere cosiddetto «ibrido» dei medesimi e tenuto conto della ancora limitata, e per certi versi costosa, diffusione di tali prodotti sul mercato *consumer* (e in particolare tra le famiglie italiane) nonché della diffidenza ancora esistente verso le nuove tecnologie, si è ritenuto – a fronte di ipotesi di lavoro e proposte che avrebbero condotto ad un compenso molto più alto – di dover optare per un compenso fisso, di entità inferiore.

Tale compenso, nel caso specifico, è stato fissato in misura pari ad euro 2,40 per i *computer* dotati di masterizzatore e ad euro 1,90 per i *computer* privi di masterizzatore, ma dotati di memoria.

Il decreto ministeriale 30 dicembre 2009, infine, attribuisce alla S.I.A.E. il compito di promuovere protocolli specifici al fine di praticare – con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria – esenzioni oggettive o sogget-

tive, come, per esempio, nei casi di uso professionale anche da parte delle pubbliche amministrazioni di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi.

In conclusione, è doveroso evidenziare che la disciplina del sistema dei compensi di copia privata, come definita e calibrata con il decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, pur ispirandosi metodologicamente al sistema attualmente vigente in Francia, conduce alla definizione di tariffe che si presentano complessivamente attestate intorno al 50 per cento di quelle francesi.

Peraltro, anche altri Paesi come la Germania e la Spagna (e altri ancora) hanno previsto da tempo tale compenso e hanno stabilito livelli di compenso molto più alti di quanto è stato fatto in Italia.

Ciò dimostra lo sforzo compiuto « con la partecipazione attiva delle categorie interessate » nella direzione di garantire un risultato equilibrato, secondo una logica di equo contemperamento di tutti gli interessi coinvolti.

Questo punto di equilibrio, faticosamente raggiunto, consentirà, da un lato, ai titolari dei diritti di percepire, fin dal 2010, *royalties* per un importo complessivo superiore – perché riferito anche a nuove tecnologie – rispetto a quelle attualmente incamerate; dall'altro lato, di tener conto delle esigenze, altrettanto importanti, rappresentate dalle imprese produttrici dei prodotti assoggettati a compenso, oltre che dai consumatori, preoccupati per il rischio di significative ripercussioni sul prezzo finale di vendita dei prodotti interessati dal compenso.

Nel contempo, si ritiene di poter affermare che l'imminente costituzione del tavolo di lavoro tecnico permanente, con la partecipazione di tutti gli operatori del settore (titolari dei diritti, SIAE, produttori e importatori di supporti e apparecchi nonché i consumatori), può rappresentare, per il presente e l'immediato futuro, un importante strumento di conciliazione e di sintesi dei diversi interessi coinvolti nel procedimento di determinazione dei compensi per copia privata.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*
BONDI

(28 giugno 2010)

---

POLI BORTONE. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

in Puglia, la legge regionale n. 15 del 2008 prevede che «anche gli enti, le aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla regione Puglia provvedono all'istituzione e alla tenuta di elenchi degli incarichi professionali e di consulenza esterni attraverso appositi strumenti informatici o servendosi del portale della Regione Puglia»;

dopo varie sollecitazioni da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale,

l'assessore alle politiche della salute della Regione Puglia, Tommaso Fiore, ha inviato, in data 15 aprile 2009, un richiamo urgente (prot. n. 24/192/sp) con il quale si chiede che: «al fine di effettuare una ricognizione degli incarichi di consulenza, si invitano (...) a voler provvedere a trasmettere allo scrivente entro e non oltre il 27 aprile prossimo l'elenco completo e dettagliato degli incarichi professionali e di consulenza esterni con evidenza del settore / materia oggetto dell'incarico, della scadenza, dell'ammontare»;

in occasione dell'audizione presso la citata Commissione d'inchiesta in data 6 ottobre 2009, il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, on.le Renato Brunetta riferì che in Italia solo due Regioni, tra cui la Puglia, non avevano reso noto e comunicato il numero dei consulenti in organico;

dai dati forniti dalla Corte dei conti e dal citato Ministero nello scorso mese di ottobre, emerge il dato eclatante che, in Puglia, solo 3 Aziende sanitarie locali su 14 hanno provveduto a soddisfare all'obbligo di comunicare i dati in questione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano ad oggi nella condizione di poter accedere all'elenco completo e dettagliato degli incarichi professionali e di consulenza esterni, con particolare riferimento all'ammontare dei relativi costi, che la Regione Puglia ha avviato all'interno delle aziende sanitarie e se, in subordine, non ritengano, alla luce della già avviata inchiesta parlamentare sulla gestione della sanità in Puglia, di dover fissare un termine perentorio, ad esempio il 1º marzo 2010, entro il quale le Aziende sanitarie pugliesi debbano inviare categoricamente l'elenco completo e dettagliato degli incarichi e delle consulenze poste in essere dalle stesse.

(4-02531)

(19 gennaio 2010)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato si rappresenta che, ai sensi del comma 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

L'obbligo di comunicazione, come chiarito con circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 21 dicembre 2006, si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione, sia occasionali che coordinati e continuativi, affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione.

Al riguardo si segnala che, al fine di perseguire efficacemente il contenimento della spesa pubblica per incarichi di studio, ricerca e consulenza, già l'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, aveva istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'«Anagrafe delle prestazioni». Si tratta di una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche al fine di gestire, in formato digitale, tutte le comunicazioni relative ai medesimi incarichi. In particolare, i dati richiesti per ciascun incarico attengono essenzialmente ai dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza:

alle modalità di acquisizione (se «di natura discrezionale» oppure «previsto da norme di legge»);

al tipo di rapporto (se «prestazione occasionale» oppure «collaborazione coordinata e continuativa'');

al contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte):

alla durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);

all'importo dei compensi previsto e erogato.

Si rammenta che l'anagrafe delle prestazioni è funzionale anche all'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale «le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato».

A tale quadro normativo si aggiungono le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006 che modificano l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, specificando che gli elenchi dei consulenti, comprensivi dell'indicazione della durata, oggetto e compenso dell'incarico, devono essere resi noti dalle amministrazioni mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica. Le amministrazioni, pertanto, sono tenute a provvedere, oltre alla trasmissione dei dati all'anagrafe delle prestazioni, anche alla pubblicazione degli elenchi sui propri siti *internet*, con specifica indicazione degli elementi prescritti dalla norma.

Infine l'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha previsto, con riferimento agli enti territoriali ed al Servizio sanitario nazionale, che in tali enti trovano diretta applicazione le disposizioni recate dall'art 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto in materia di trasparenza.

Tanto premesso in ordine agli obblighi prescritti dalla normativa vigente ai fini della conoscibilità degli incarichi professionali e di consulenza nelle pubbliche amministrazioni, si evidenzia che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha avviato anche una serie di iniziative, denominate Operazione Trasparenza, orientate a rendere totalmente visibili, mediante la pubblicazione periodica sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, gli elenchi nominativi dei suddetti incarichi.

In particolare, per quel che attiene alle richieste dell'interrogante circa gli incarichi affidati dalle ASL pugliesi si riportano di seguito i dati di sintesi, aggiornati al 26 marzo 2010, estratti da quanto comunicato all'Anagrafe dalle Aziende sanitarie locali della regione Puglia, per incarichi affidati a consulenti e collaboratori nel triennio 2007-2009:

| Anno | n. amministrazioni che hanno comunicato incarichi | n. incaricati | n. incarichi conferiti | n. incarichi liquidati | Totale importo previsto (euro) | Totale importo erogato nell'anno (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 4 | 179 | 200 | 225 | 5.439.673,09 | 3.748.611,87 |
| 2008 | 3 | 140 | 148 | 173 | 5.573.641,23 | 3.347.088,55 |
| 2009 | 2 | 116 | 127 | 156 | 4.323.593,05 | 1.869.905,99 |

Quanto, infine, alla determinazione di un termine perentorio per la comunicazione dei dati in parola, si segnala che la prossima scadenza, riferita alla dichiarazione del II semestre 2009, è prevista per il 30 giugno 2010.

*Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

BRUNETTA

(27 giugno 2010)

---

SARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

i massacri delle foibe (dal latino fovea: «fossa», «cava») sono gli eccidi perpetrati ai danni di migliaia di cittadini italiani e italiani di nazionalità slovena e croata per motivi etnici e politici alla fine e durante la seconda guerra mondiale in Venezia Giulia e Dalmazia;

nel Giorno del ricordo (istituito con la legge del 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati« e celebrato il 10 febbraio in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata), il Sindaco di Udine, Furio Honsell, ha assicurato in pubblico ai propri cittadini che avrebbe intitolato una strada del Comune alle vittime di detti crimini;

considerato che:

il 19 febbraio 2010 il Consiglio comunale di Udine era chiamato a votare la mozione del centro-destra per intitolare una strada della città ai Martiri delle foibe nel 2011;

durante la seduta la maggioranza comunale di palazzo D'Aronco ha rinviato la questione;

alla base di detto rinvio vi sarebbe la necessità di ulteriori approfondimenti storici e dell'analisi della relazione della Commissione mista italo-slovena sulla storia del confine orientale;

le associazioni «Unione Istriani» e «Venezia Giulia e Dalmazia» hanno espresso il loro sconcerto per tale decisione;

a parere dell'interrogante queste gravi affermazioni non solo offendono la memoria delle vittime e di tutti i cittadini italiani discendenti degli esuli, i quali ancora una volta non vedono riconosciute le loro tragedie e i loro drammi, ma rischiano di provocare inutili tentativi di revisionismo o di mitizzazione di crimini e verità che sono ormai riconosciute,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di tutto quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e quali iniziative di competenza intenda promuovere al fine di consentire che i cittadini di Udine possano avere nel loro comune una strada o un'area in ricordo dei martiri delle foibe.

(4-03195)

(19 maggio 2010)

RISPOSTA. – Il 10 febbraio 2010, nel corso delle celebrazioni organizzate dal Comitato provinciale di Udine dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, il Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell, ha pubblicamente assunto l'impegno di intitolare una via cittadina «alle vittime delle foibe».

Nella seduta del Consiglio comunale del successivo 19 febbraio, due esponenti della minoranza di centro-destra hanno presentato una mozione per invitare il Sindaco ad intitolare tale via in occasione delle celebrazioni per il 150º anniversario dell'unità d'Italia del 2011.

Tale mozione non è stata accolta dalla maggioranza, ritenendo necessario un approfondimento in Commissione Cultura ed un'analisi del verbale della commissione mista italo-slovena che ha analizzato i fatti storici verificati sul confine orientale.

Tale rinvio ha suscitato grande disappunto non solo nell'Associazione degli esuli e nella minoranza di centro-destra, ma anche in alcuni esponenti di maggioranza che non hanno gradito l'assegnazione della tematica alla Commissione Cultura e non a quella Toponomastica.

Nella seduta del 23 febbraio, al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni, come si legge in una nota del Comune di Udine, e dare un messaggio chiaro alla cittadinanza, la Giunta Comunale ha approvato le seguenti tre decisioni: la Commissione Toponomastica è stata incaricata di individuare un'area o una strada da dedicare al riconoscimento del dramma e dei crimini subiti nel 900 dalle popolazioni istriane, fiumane e dalmate; è stato assunto l'impegno di promuovere, d'intesa con la Commissione Cultura, un convegno storico che tratti delle vicende del confine orientale; verrà promossa la pubblicazione e la diffusione del rapporto della Commissione mista italo-slovena che ha analizzato i fatti storici ed il cui testo è stato dato alle stampe nel 2001.

Successivamente in sede di Commissione Toponomastica è stata individuata un'area verde da intitolare, però, non come «Vittime delle foibe» (conformemente al testo della legge n. 92 del 2004) o «Martiri delle foibe» (richiesta questa avanzata dall'Associazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dagli esponenti di centro-destra, che, per tale motivo, hanno promosso anche una campagna di sensibilizzazione pubblica con

manifesti, gazebo e raccolta firme), ma come «Basovizza, luogo simbolo a ricordo delle vittime delle foibe».

Nella seduta della Giunta Comunale del 10 marzo 2010, questa ha rinviato la decisione sulla sopra citata proposta della Commissione Toponomastica, ritenendo necessario un confronto preliminare con l'Associazione degli esuli.

Tale confronto è avvenuto il giorno successivo tra il Sindaco ed il consiglio direttivo dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. In tale incontro è stata trovata l'intesa per intitolare l'area verde di via Bertaldia a Udine «Parco vittime delle foibe», nonché, su richiesta dell'Associazione, il Sindaco ha dato la propria disponibilità a far collocare, all'interno di tale area, un piccolo monumento.

La predetta intesa è stata approvata dalla Giunta comunale nella seduta del 16 marzo 2010.

L'intitolazione del parco avverrà al termine dei lavori di sistemazione dell'area verde, presumibilmente entro la prossima estate.

*Il Ministro per i rapporti con il Parlamento*

VITO

(27 giugno 2010)

---